

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 2437-TER DEL CODICE CIVILE SUL VALORE DI LIQUIDAZIONE DELLE
AZIONI ORDINARIE DI CAPITAL FOR PROGRESS 2 S.P.A. IN CASO DI RECESSO**

Premessa

Il Consiglio d'Amministrazione di Capital For Progress 2 S.p.A. (“**CFP2**” o la “**Società**” o anche l’“**Incorporante**”), in data 18 giugno 2018, ha approvato il progetto di fusione (il “**Progetto di Fusione**”) redatto ai sensi dell’articolo 2501-ter del codice civile dagli organi amministrativi della Società e di ABK Group Industrie Ceramiche (“**ABK**” o l’“**Incorporata**”), per l’incorporazione di ABK in CFP2 (la “**Fusione**”).

Si ricorda che, in data 19 giugno 2018, CFP2, ABK ed i suoi soci (rappresentanti la totalità del capitale sociale) hanno sottoscritto un accordo quadro (l’“**Accordo Quadro**”), con cui hanno disciplinato, in maniera fra loro vincolante, i tempi, i termini e le modalità di esecuzione del progetto di integrazione tra CFP2 e ABK, che prevede, *inter alia*, la fusione per incorporazione della seconda nella prima (l’“**Operazione Rilevante**”).

Per maggiori informazioni sull’Operazione Rilevante e sull’Accordo Quadro si rinvia al documento informativo (il “**Documento Informativo**”) predisposto da CFP2 ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale e disponibile dal 20 giugno 2018 sul sito internet di CFP2 all’indirizzo www.capitalforprogress.it (Sezione Operazione Rilevante).

Agli azionisti ordinari della Società che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione compete il diritto di recesso ai sensi degli articoli 2437 e seguenti del codice civile, in quanto l’adozione del nuovo statuto dell’Incorporante (il “**Nuovo Statuto CFP2**”) implicherà per gli azionisti di CFP2: (i) la modifica della clausola dell’oggetto sociale e il conseguente cambiamento significativo dell’attività della società cui parteciperanno in esito alla Fusione; (ii) la proroga del termine di durata della società cui parteciperanno in esito alla Fusione al 31 dicembre 2050.

Ricorrono pertanto i presupposti di cui all’articolo 2437, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a), del codice civile per l’esercizio del diritto di recesso.

Si segnala che, con comunicazione inviata al Consiglio di Amministrazione di CFP2, GICO S.r.l., Leviathan S.r.l., Tempestina S.r.l., Bruno Gattai e Alessandra Bianchi, in qualità di azionisti titolari congiuntamente della totalità delle n. 195.000 azioni speciali della Società (le “**Azioni Speciali CFP2**”), hanno dichiarato di rinunciare irrevocabilmente (i) all’esercizio del diritto di recesso spettante ai medesimi ex art. 2437 del codice civile in relazione alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione e, per l’effetto, (ii) alla predeterminazione del valore di liquidazione delle Azioni Speciali CFP2 da parte del Consiglio di Amministrazione di CFP2, ai sensi dell’articolo 2437-ter, comma 2, del codice civile, nonché alla relativa messa a disposizione ai sensi del comma 5 del suddetto articolo, esonerando - per quanto occorrer possa e nei limiti della propria competenza - il Consiglio di Amministrazione della Società ad avviare il procedimento di liquidazione previsto

dall'art. 2437-*quater* con riferimento alle Azioni Speciali CFP2 di titolarità dei medesimi azionisti promotori.

Per maggiori informazioni sul Progetto di Fusione si rinvia alla relativa Relazione illustrativa disponibile presso la sede sociale e consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.capitalforprogress.it (Sezione Operazione Rilevante) nonché alla ulteriore documentazione relativa alla Fusione prescritta ai sensi di legge.

Si ricorda che, a norma dell'articolo 15.3 dello Statuto di CFP2, la delibera dell'Assemblea straordinaria della Società che approva il Progetto di Fusione, qualificandosi la Fusione come Operazione Rilevante ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto medesimo, è soggetta ad ambedue le seguenti condizioni risolutive: (a) l'esercizio del diritto di recesso da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale ove non abbiano concorso all'approvazione della modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante, e (b) il procedimento di liquidazione di tali soci recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile sia stato completato mediante rimborso o annullamento di un numero di azioni pari o superiore al 30% del capitale sociale (le condizioni sub a) e b), le “**Condizioni Risolutive**”). L'avveramento o il mancato avveramento delle Condizioni Risolutive sarà reso noto al pubblico mediante apposito comunicato stampa diffuso attraverso il circuito SDIR 1Info gestito da Computershare, di cui CFP2 si avvale per la trasmissione delle *Regulated Information*, e pubblicato sul sito internet di CFP2 www.capitalforprogress.it (Sezione Press – Comunicati Stampa).

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha quindi proceduto alla determinazione del valore di liquidazione delle azioni ordinarie da liquidare ai soci recedenti tenendo conto dei seguenti aspetti rilevanti:

- fino alla data della presente Relazione, la Società ha svolto esclusivamente l'attività di ricerca e selezione di potenziali acquisizioni. Non sono state intraprese operazioni se non esclusivamente ai fini dell'ordinaria gestione amministrativa e delle attività di analisi e presentazione dell'operazione di investimento, quali *due diligence*, consulenze legali e specialistiche;
- come conseguenza di quanto sopra indicato, la struttura patrimoniale e finanziaria della Società non risulta significativamente modificata rispetto a quanto fino ad ora riportato nelle relazioni finanziarie periodiche. Le risorse finanziarie raccolte in sede di ammissione delle azioni ordinarie di CFP2 sull'AIM, pari ad Euro 65.000.000,00, sono depositate su un conto corrente vincolato presso una delle maggiori banche nazionali (il “**Conto Corrente Vincolato**”).

1. CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AZIONI

1.1 Consistenza patrimoniale

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 7.3 dello Statuto di CFP2, le somme depositate sui Conti Correnti Vincolati, pari a 10 € per azione ordinaria, esclusi gli interessi in

corso di maturazione, possono essere utilizzate previa autorizzazione dell'Assemblea esclusivamente (i) ai fini dell'Operazione Rilevante di cui all'articolo 4 dello Statuto di CFP2; (ii) in caso di scioglimento e conseguente liquidazione di CFP2; e (iii) ai fini della restituzione ai soci che esercitino il recesso secondo quanto stabilito dall'articolo 8 dello Statuto di CFP2.

Ai sensi dell'articolo 8.3 dello Statuto vigente di CFP2, ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, qualora il recesso venga esercitato prima che CFP2 abbia perfezionato l'Operazione Rilevante di cui all'articolo 4 dello Statuto di CFP2, il Consiglio di Amministrazione di CFP2 (ovvero l'esperto nel caso di cui all'articolo 2437-ter, comma 6, del codice civile) attesa la natura di CFP2 fino a tale data, dovrà applicare il criterio, essendo esso coerente con quanto previsto dall'articolo 2437-ter, commi 2 e 4, del codice civile, della consistenza patrimoniale di CFP2 e, in particolare, delle somme depositate sui Conti Correnti Vincolati.

1.2 Prospettive reddituali

Come noto e già ricordato, fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, l'attività operativa di CFP2 coincide con la ricerca e la selezione di una possibile società *target*.

Pertanto le sue prospettive reddituali si riducono all'effetto congiunto dei ricavi provenienti esclusivamente dagli interessi attivi sulla liquidità vincolata e dai costi operativi.

Si ritiene pertanto che tale criterio non sia applicabile nella fattispecie.

1.3 Valore di mercato delle azioni

Le azioni ordinarie CFP2 sono negoziate sull'AIM e pertanto, pur non essendo applicabile il comma 3 dell'art. 2437-ter del codice civile, è possibile far riferimento ad un valore di mercato, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo. Tuttavia il limitato numero di scambi rende scarsamente significativo questo parametro indicato dalla legge.

La media aritmetica dei prezzi ufficiali (prezzo medio ponderato dell'intera quantità dello strumento finanziario negoziato nel mercato durante una seduta) delle azioni ordinarie CFP2 nei 6 mesi precedenti l'annuncio della *business combination* risulta essere pari a Euro 9,81 €.

Tale valore non cambia in modo sostanziale nemmeno considerando i 3 mesi precedenti tale data, risultando essere pari a Euro 9,75 € per azione.

1.4 Valore di recesso

Tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 2437-ter del codice civile, alla luce dell'articolo 8, comma 3 dello Statuto vigente della Società che, ai fini della determinazione del valore di recesso, privilegia il criterio della consistenza patrimoniale della Società e, in particolare, delle somme depositate sui Conti Correnti Vincolati ed osservato che il criterio del valore di mercato delle azioni fornisce

indicazioni sostanzialmente coerenti, seppur leggermente penalizzanti per gli azionisti, il Consiglio di Amministrazione di CFP2 ha ritenuto di identificare in **Euro 10,00 (dieci/00)** per azione il valore unitario di liquidazione delle azioni ordinarie CFP2 ai fini del recesso.

Il Consiglio di Amministrazione di CFP2 ha provveduto alla determinazione del valore di liquidazione delle azioni ordinarie CFP2 ai fini del recesso sentito il parere del Collegio sindacale (*sub* Allegato 2) e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (KPMG S.p.A.) (*sub* Allegato 3).

2. DIFFICOLTA' DI VALUTAZIONE

Considerato quanto indicato circa la particolare semplicità delle caratteristiche patrimoniali, finanziarie ed economiche della Società e vista l'oggettività dei valori utilizzati per determinare la consistenza patrimoniale, non sono state ravvisate particolari difficoltà nel processo di determinazione del valore di liquidazione.

Per tale ragione, il Consiglio di Amministrazione di CFP2 non ha ritenuto necessario farsi assistere da alcun *advisor* indipendente.

3. MODALITÀ E TERMINI DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Gli azionisti ordinari di CFP2, ricorrendo i presupposti di legge e quindi qualora gli stessi non abbiano concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione, avranno facoltà di esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437-*bis* del codice civile nei limiti e con le modalità di seguito indicati. Si ricorda che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 127-*bis*, comma 2, D.Lgs. 58/1998 (il "TUF"), colui a favore del quale sia effettuata, successivamente alla data di cui all'articolo 83-*sexies*, comma 2, TUF (*record date*) e prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea straordinaria di CFP2 chiamata ad approvare il Progetto di Fusione, la registrazione in conto delle azioni è considerato non aver concorso all'approvazione delle deliberazioni assunte nella predetta Assemblea.

I termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso e di svolgimento del procedimento di liquidazione sono quelli stabiliti ai sensi degli articoli 2437-*bis* e 2437-*quater* del codice civile; eventuali ulteriori informazioni saranno rese note mediante comunicati stampa diffusi attraverso il Sistema SDIR 1Info gestito da Computershare, e pubblicati sul sito internet di CFP2.

A) Il diritto di recesso potrà essere esercitato dagli azionisti ordinari di CFP2 a ciò legittimati, per tutte o parte delle azioni detenute, ai sensi dell'articolo 2437-*bis* del codice civile, mediante lettera raccomandata (la "**Comunicazione di Recesso**") da

spedire a CFP2 entro quindici giorni di calendario dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera assembleare di approvazione del Progetto di Fusione.

La Comunicazione di Recesso dovrà essere inviata a:

“Capital For Progress 2 S.p.A. – via della Posta, 8 - 20123 Milano”

a mezzo raccomandata,

ove possibile la Comunicazione di Recesso potrà essere anticipata via posta elettronica certificata (all'indirizzo email: info@pec.capitalforprogress.it), ferma restando la necessità, ai sensi e per gli effetti di legge, dell'invio della Comunicazione di Recesso mediante lettera raccomandata.

La Comunicazione di Recesso dovrà recare le seguenti informazioni:

- i dati anagrafici, il codice fiscale, il domicilio (ed, ove possibile, un recapito telefonico) per le comunicazioni inerenti al diritto di recesso;
- il numero di azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso;
- gli estremi e le coordinate del conto corrente dell'azionista recedente su cui dovrà essere accreditato il valore di liquidazione delle azioni stesse;
- l'indicazione dell'intermediario presso cui è acceso il conto sul quale sono registrate le azioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso, con i dati relativi al predetto conto.

B) Fermo restando quanto indicato nel precedente punto A), si ricorda che, ai sensi dell'articolo 23 del Provvedimento Banca d'Italia-Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato (il “**Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione**”, il “**Provvedimento Banca d'Italia-Consob**”), la legittimazione all'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile è attestata da una comunicazione dell'intermediario all'emittente. Gli azionisti ordinari della Società che intendano esercitare il diritto di recesso sono tenuti pertanto a richiedere l'invio di detta comunicazione a CFP2 da parte dell'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, secondo quanto previsto dall'articolo 21 del Provvedimento Banca d'Italia-Consob. Tale comunicazione dovrà attestare:

- la proprietà ininterrotta, in capo all'azionista recedente, delle azioni ordinarie di CFP2 in relazione alle quali viene esercitato il diritto di recesso a decorrere dalla data dell'Assemblea straordinaria che dovesse approvare il Progetto di Fusione, fino alla data di esercizio del diritto di recesso, tenuto conto di quanto prescritto dall'articolo 127-bis, comma 2, TUF;
- l'assenza di pegno o altro vincolo sulle azioni ordinarie di CFP2 in relazione alle quali viene esercitato il diritto di recesso; in caso contrario, l'azionista recedente dovrà provvedere a trasmettere a CFP2, quale condizione per l'ammissibilità della dichiarazione di recesso, apposita dichiarazione resa dal creditore pignoratorio, ovvero dal soggetto a favore del quale sussista altro

vincolo sulle azioni, con la quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile ad effettuare la liquidazione delle azioni oggetto del recesso in conformità alle istruzioni del socio recedente.

C) Come previsto dall'articolo 2437-*bis*, comma 2, del codice civile e dalle disposizioni regolamentari vigenti, le azioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 23 del Provvedimento Banca d'Italia-Consob (e quindi le azioni ordinarie per le quali viene esercitato il diritto di recesso dall'avente diritto) sono rese indisponibili, ad opera dell'intermediario medesimo, sino alla loro liquidazione, fermo restando che fino a tale data l'azionista recedente sarà autorizzato ad esercitare il diritto di voto spettante su tali azioni.

D) Nel caso in cui uno o più azionisti esercitino il diritto di recesso, la procedura di liquidazione si svolgerà secondo quanto previsto dall'articolo 2437-*quater* del codice civile, come *infra* illustrato.

D.1) Gli Amministratori di CFP2 offriranno le azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso in opzione agli azionisti di CFP2 (sia titolari di azioni ordinarie CFP2 sia di Azioni Speciali CFP2) diversi da coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso, in proporzione al numero delle azioni possedute da questi ultimi (l'**"Offerta in Opzione"**). Per l'esercizio del diritto di opzione verrà concesso un termine che non sarà inferiore a trenta giorni dal deposito dell'Offerta in Opzione presso il Registro delle Imprese di Milano. I diritti di acquisto in opzione relativi alle azioni non saranno negoziabili sull'AIM. I soci di CFP2 che eserciteranno il diritto di opzione nell'ambito dell'Offerta in Opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno, altresì, diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate (la **"Prelazione"**); qualora il numero delle azioni di CFP2 per il quale sia richiesta la Prelazione sia superiore al quantitativo di azioni ordinarie di CFP2 rimaste inoptate ad esito dell'Offerta in Opzione, si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero di azioni possedute; qualora residuassero azioni dopo l'assegnazione sulla base del quoziente pieno, le azioni residue verranno assegnate col criterio del maggior resto (il **"Riparto"**).

Le azioni di CFP2 oggetto dell'Offerta in Opzione (ed i diritti di opzione di acquisto ad esse relativi) non sono state e non saranno registrate negli Stati Uniti d'America ai sensi dell'*United States Securities Act* del 1933, e non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America in assenza di un'esenzione. L'Offerta in Opzione non costituirà un'offerta di strumenti finanziari nemmeno negli altri paesi nei quali l'Offerta in Opzione non sia consentita in assenza di una specifica autorizzazione in conformità alla normativa applicabile, ovvero in deroga alla stessa. Si consiglia pertanto agli azionisti non residenti in Italia di richiedere specifici pareri in materia prima di intraprendere qualsiasi azione.

D.2) Qualora gli azionisti non acquistino, in tutto o in parte, le azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso, gli Amministratori di CFP2 potranno collocarle presso terzi a norma dell'articolo 2437-*quater*, comma 4, del codice civile. Le azioni ordinarie CFP2, per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso e che residuino ad

esito di detto collocamento, verranno rimborsate agli aventi diritto, ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, comma 5, del codice civile, mediante acquisto da parte di CFP2 attraverso l'utilizzo delle riserve disponibili.

E) Il pagamento del valore di liquidazione delle azioni a ciascun azionista ordinario di CFP2 che abbia esercitato il diritto di recesso, così come il trasferimento (e relativo pagamento) delle azioni assegnate nell'ambito della predetta Offerta in Opzione o del collocamento presso terzi ovvero in caso di acquisto da parte di CFP2 ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, comma 5, del codice civile, saranno effettuati nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

CFP2 comunicherà in tempo utile tutte le informazioni necessarie in merito all'Offerta in Opzione mediante comunicati stampa diffusi attraverso il circuito SDIR 1Info e pubblicati sul sito internet di CFP2.

CFP2, inoltre, comunicherà le modalità di adesione all'Offerta in Opzione ed ogni ulteriore informazione relativa alla stessa, ivi inclusi termini e modalità di pagamento e di trasferimento delle azioni ordinarie CFP2, nell'avviso che sarà depositato presso il Registro delle Imprese di Milano ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, comma 2, del codice civile.

4. DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

La presente relazione del Consiglio di Amministrazione, unitamente ai pareri del Collegio Sindacale e di KPMG. S.p.A. e alla situazione patrimoniale della Società al 31 dicembre 2017 redatta sulla base dei principi contabili italiani, sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale di CFP2 e consultabili sul sito internet all'indirizzo www.capitalforprogress.it (Sezioni Investor Relations e Operazione Rilevante).

* * *

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 2437-*ter* del codice civile e dall'articolo 8, comma 3 dello Statuto vigente della Società, preso atto del parere del Collegio Sindacale e del parere di KPMG S.p.A. (quale soggetto incaricato della revisione legale dei conti), ha determinato in Euro 10,00 (dieci/00) il valore unitario di liquidazione delle azioni ordinarie di CFP2 ai fini del recesso spettante agli azionisti ordinari della Società che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione.

Sono allegati alla presente Relazione:

- Allegato 1: Bilancio di Capital For Progress 2 al 31 Dicembre 2017 redatto sulla base dei principi contabili italiani;

- Allegato 2: Parere del Collegio Sindacale sul valore di liquidazione rilasciato ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 2, codice civile;
- Allegato 3: Relazione della società incaricata della revisione legale dei conti sul valore di liquidazione rilasciata ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 2, codice civile.

Milano, 27 luglio 2018

p. il Consiglio di Amministrazione


Il Presidente
Marco Maria Fumagalli